



Cassa Mutua Cooperativa Italiana

PER LE PENSIONI

Autorizzata a funzionare con R. Decreti in data 10 Marzo 1904, 18 Febbraio 1907 e 16 Maggio 1909 a sensi delle Leggi 26 Gennaio 1902, N. 9, 7 Luglio 1907, N. 588 e Regolamenti 21 Luglio 1902, N. 846 e 8 Dicembre 1907, N. 840

TELEFONI:

Uffici 36-14
Uffici sportelli 43-25
Direzione 25-13
Direttore 18-52

SEDE CENTRALE: Via Susa, 5 (Palazzo proprio) - TORINO

RISERVATA

Egregio Sig. Agente,

Mi prego di richiamare l'attenzione della S. V. sugli articoli del Regolamento alla Legge sul Monopolio delle Assicurazioni (Regolamento pubblicato nel n. 7 del *Bollettino Ufficiale*) che riguardano le Associazioni tontinarie, invitandola a richiamare del pari su di essi, nel comune interesse, l'attenzione di quei soci che, mal consigliati, intendessero avvalersi della facoltà del recesso.

A termini dell'art. 22 della Legge ed art. 61 del Regolamento, entro il mese di gennaio 1913 verrà nominato il R. Commissario liquidatore.

Il R. Commissario dovrà, entro novanta giorni da quello della sua nomina, procedere all'accertamento della situazione patrimoniale di questa Cassa ed alla determinazione della percentuale di patrimonio corrispondente ad ogni quota sociale, con riguardo alla data di sottoscrizione della quota e tenendo conto così del cumulo degli interessi riscossi durante tutto il tempo di esistenza della Cassa Pensioni come dei benefici derivanti dalle premorienze e dalle decadenze.

Approvato dal Ministero competente il piano di reparto, questo verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e a datare dal giorno della pubblicazione — e non prima — i soci avranno sessanta giorni di tempo per presentare le domande individuali di recesso con quelle modalità che saranno a suo tempo fissate dal R. Commissario.

Trascorso il termine per la presentazione delle domande di recesso il R. Commissario liquidatore, assistito da un delegato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e da un delegato della Cassa Nazionale di Previdenza, procederà alla divisione dei soci di questa Cassa in tre gruppi, e cioè: a) *soci che intendono recedere*; b) *soci che passano alla Cassa Nazionale di previdenza*; c) *soci che passano all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, ai quali il valore accertato delle loro quote sarà considerato dall'Istituto Nazionale come versamento di premio unico, per la costituzione di una rendita vitalizia o di un capitale differito o per quella speciale forma di assicurazione presso l'Istituto stesso che sarà dai soci prescelta.

In relazione a questi tre gruppi, il R. Commissario procederà alla corrispondente ripartizione del patrimonio in tre parti, corrispondenti alle somme spettanti ai tre gruppi di soci sopraelencati. Il riparto sarà fatto assegnando a ciascuno di tali gruppi, in proporzione della somma ad essi spettante, una quota-parte proporzionale delle varie attività che costituiscono il patrimonio della Società, e cioè degli immobili, della rendita, dei mutui e delle altre forme di investimento del capitale sociale.

A ciascuno di questi gruppi sarà inoltre, a termini dell'art. 65 del Regolamento, ripartita, proporzionalmente alla quota di patrimonio assegnata, anche una quota-parte degli impegni che la Cassa ha verso terzi (mutui in corso di somministrazione), e che siano dipendenti da regolari contratti.

Procedutosi così al riparto dei soci nei tre gruppi anzidetti, e cioè: a) *recedenti*; b) *da iscriversi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*; c) *da iscriversi alla Cassa Nazionale di previdenza*, ed al corrispondente riparto del patrimonio sociale, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Cassa Nazionale di previdenza assorbiranno senz'altro al valore determinato dal R. Commissario

